



CITTÀ DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria d'urgenza

N.69

del 28.12.2010

Proroga del contratto in corso con il concessionario EQUITALIA E.TR. s.p.a. per la riscossione spontanea e coattiva della tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani e per la riscossione volontaria dell'I.C.I.

L'anno duemila **dieci** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **9,35** e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 24.12.2010, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto **la presidenza del Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola - Presidente e con l'assistenza del Sig. Dott. Michele Camero - Segretario Generale.**

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti

Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio	- SINDACO-	Assente	
<i>Consiglieri</i>	<i>Consiglieri</i>		
CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Assente
MASTROPASQUA Pietro	Presente	SGHERZA Raffaele	Assente
LATINO Angela Paola	Assente	GIANCASPRO Mauro	Assente
DE CEGLIA Vito	Presente	SALVEMINI Giacomo	Presente
MARZANO Angelo	Presente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
LA GHEZZA Raffaele	Assente	DE CANDIA Giuseppe	Assente
SCARDIGNO Leonardo	Presente	PATIMO Saverio	Presente
CIMILLO Benito	Presente	DI MOLFETTA Michele	Presente
ARMENIO Leonardo	Assente	MINUTO Anna Carmela	Assente
ANDRIANI Antonio	Assente	MANGIARANO Francesco	Assente
LA FORGIA Domenico	Presente	PIERGIOV ANNI Nicola	Presente
SGHERZA Giuseppe	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Presente
GIANCOLA Pasquale	Presente	CLAUDIO Adele Maria S.	Presente
SPACCA VENTO Mauro	Presente	DE ROBERTIS Mauro	Presente
DE GENNARO Giovannangelo	Presente	PORTA Giovanni	Presente

Presenti n. 20 Assenti n. 11

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Sono, altresì presenti in aula l'Assessore al Bilancio, Sig. Giulio La Grasta e il Dirigente del Settore Fiscalità-Locale, Dott. Giuseppe Lopopolo.

Dell'intero dibattito, registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna, è reso verbale a parte.

Introdotta dal Presidente del C.C., svolge la relazione sull'argomento l'Assessore al Bilancio, Sig. Giulio La Grasta.

(Entrano in aula il Sindaco –Sen. Antonio Azzollini ed il Consigliere Andriani Antonio. Pertanto, il numero dei Consiglieri presenti in aula si eleva a n. 22).

Aperta la discussione interviene il solo Consigliere Abbattista che preannuncia il voto di astensione sul provvedimento in esame, a nome dell'intera componente consiliare di Minoranza.

Esauriti gli interventi, il Presidente del C.C. pone in votazione il provvedimento finale, nel suo complesso e stante l'esito favorevole della votazione stessa, dà atto che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, in virtù della facoltà prevista dall'art. 3, comma 25, del D. Lgs 203/2005, convertito in Legge n° 248/2005, con proprio provvedimento n° 87 del 29/12/2008 si deliberava la proroga del rapporto contrattuale allora in corso con il concessionario alla riscossione dei tributi Equitalia ETR S.p.A. fino al 31/12/2010.

Considerato che:

- o le recenti modifiche introdotte dall'art. 1, commi 6 quater e 6 quinquies del DL 40/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 73/2010, rispettivamente all'art. 3, comma 25bis del DL 203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2005 ed all'art. 3, comma 6, del D.Lgs 112/1999, sembrano sancire la fine della possibilità di affidamento diretto della riscossione delle entrate degli Enti Pubblici territoriali agli "Agenti della Riscossione", prevista invece dalle singole normative di disciplina dei tributi comunali;
- o siffatta interpretazione comporta per tutti gli Enti territoriali, ed i Comuni in particolare, un generalizzato obbligo di ricorso alle procedure di affidamento esterno della riscossione spontanea e coattiva dei propri tributi e delle altre entrate, mediante procedura ad evidenza pubblica, entro il prossimo 31/12/2010, cessando alla predetta data la prosecuzione delle attività svolte in concessione per conto degli Enti Locali da parte delle società appartenenti al gruppo Equitalia S.p.a., secondo quanto consentito dal comma 25 dell'art. 3 del DL 203/2005;
- o numerose sono le perplessità e le difficoltà operative che i Comuni si trovano a dover affrontare entro il breve lasso di tempo che manca alla fine del corrente anno; tra di esse va senza dubbio segnalata la difficile interpretazione delle vigenti disposizioni che, se da un lato, come previsto dalle norme appena sopra richiamate, paiono introdurre un obbligo generalizzato di ricorso alle procedure

selettive per il mantenimento dell'affidamento esterno della riscossione in precedenza affidata, in regime di proroga, agli "Agenti della Riscossione" di cui all'art. 3, del DL 203/2005, dall'altro continuano a prevedere "ope legis" il ruolo come strumento di riscossione spontanea o coattiva dei tributi locali (*come ad esempio rinvenibile nell'art. 12 del D.Lgs 504/92 per la riscossione coattiva dell'ICI, nell'art. 72 del D.Lgs 507/93 per la riscossione spontanea e coattiva della Tarsu, nell'art. 9 del D.Lgs 507/93 per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e nell'art. 51 del medesimo decreto per la Tosap*).

- anche volendo dare accoglimento alla tesi dell'obbligo generalizzato di ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento esterno dell'attività di riscossione, grosse incertezze si delineano nella individuazione delle procedure selettive e nella definizione degli eventuali bandi di gara, ai quali possono potenzialmente partecipare, in virtù delle norme dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97 soggetti dotati di poteri e strumenti molto differenti, quali le società del gruppo Equitalia (Agenti della Riscossione) da un lato e gli altri concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97 dall'altro; ci si troverebbe, in sostanza, a dover definire regole di gara e capitolati uguali per tutti, pur in presenza di potenziali partecipanti dotati di strumenti di riscossione volontaria e coattiva differenti e soggetti a discipline normative distinte e specifiche (ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 per gli agenti della riscossione ovvero procedimento dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 per gli altri concessionari privati); inoltre, aspetto non secondario, è dato dalla misura dei compensi poiché, mentre per il ruolo vi sono delle misure di compensi fissate dalla legge (D. Lgs 112/1999), non altrettanto accade per l'ingiunzione fiscale, con evidente violazione dei principi di concorrenza; ciò a meno che non si voglia immaginare l'obbligo per i soggetti partecipanti alle gare di utilizzare esclusivamente lo strumento dell'ingiunzione fiscale (inclusa Equitalia S.p.a.) e quindi implicitamente non permettere più agli Enti Locali di avvalersi del ruolo come strumento di riscossione coattiva, pur in presenza della previsione contraria dettata dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs 46/99.
- ulteriore aspetto che merita chiarimento è la sussistenza o meno in capo ai Comuni del potere concesso loro dall'art. 36, comma 2, del DL 248/2007 di scegliere lo strumento di riscossione coattiva tra ruolo ed ingiunzione; l'affidamento della scelta dello strumento alla tipologia di soggetto aggiudicatario o, comunque, l'impossibilità di avvalersi del ruolo, non appare coerente con suddetto potere;
- il quadro normativo attuale dispone differenti obblighi per il riversamento all'Ente creditore (Comune) delle somme riscosse, in particolare, per gli agenti alla riscossione entro il 10° giorno successivo a quello dell'effettivo introito nel caso di gestione ai sensi del D. Lgs 112/1999 mentre nessun obbligo normativo nel caso di riscossione affidata ai soggetti privati iscritti al relativo albo ministeriale.
- Rilevata la disponibilità di Equitalia ETR S.p.A. a proseguire il rapporto contrattuale in essere per la riscossione spontanea e coattiva della Ta.R.S.U. e per la riscossione volontaria dell'ICI, alle medesime condizioni valedoli sino al 31/12/2010, mantenendo attivi tutti i canali di pagamento, ivi compresi quelli di cui alle convenzioni RID e SISAL.

Vista la richiesta dell'Anci, dell'Upi, dell'Ascotributi Locali e dell'Anutel al Ministro dell'Economia e Finanze rivolta alla concessione di una congrua proroga del predetto termine (31/12/2010) proponendo o sollecitando, altresì, idonee linee interpretative del complesso quadro normativo.

Considerato che il "Decreto milleproroghe", approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre u.s., prevede il differimento del termine per l'avvio della riforma della riscossione delle entrate locali al 31/12/2011 .

Dato atto che:

- o la Società Equitalia ETR S.p.A. è a "totale capitale pubblico" (i soci di Equitalia E.Tr. sono l'Agenzia delle entrate, con una partecipazione del 51 %, e l'INPS con una partecipazione del 49%) e ciò costituisce per l'Ente massima garanzia di serietà e professionalità nonché certezza per il riversamento delle somme riscosse;
- o la Concessionaria ETR S.p.A. ha a disposizione anche i nuovi strumenti di recupero coattivo previsti dal D. Lgvo n° 203/2005, quali il "Fermo amministrativo" dei veicoli, il "Pignoramento dello stipendio, l'iscrizione di ipoteca legale, le azioni mobiliari presso terzi nonché le procedure concorsuali";
- o le attività espletate dal concessionario alla riscossione hanno sempre garantito al Comune congrue entrate che, nell'ipotesi di gestione diretta dei servizi di che trattasi, non troverebbero conferma in rapporto all'organizzazione comunale attuale.

Per tutto quanto sopra, nell'attesa che il Ministero dell'Economia e Finanze fornisca i necessari chiarimenti normativi o interpretativi circa le modalità operative che i Comuni devono osservare nella redazione dei bandi di gara, al fine di evitare le impugnative dei medesimi capitolati di gara e, conseguentemente, l'interruzione del servizio di riscossione delle entrate di che trattasi, si ritiene conveniente ed opportuno proseguire il rapporto contrattuale in corso con il concessionario alla riscossione Equitalia E.Tr. S.p.a. sino al 31/12/2011 (termine di cui al predetto "Decreto milleproroghe).

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare permanente n° 4 (Commissione Bilancio) con verbale n. 16 del 27.12.2010;

Visti i pareri favorevoli dei Dirigenti: Settore Tributi e Concessioni Comunali e Direttore di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T. U. EE. LL., approvato con il D.Lgvo n. 267/2000.

Visto lo Statuto dell'Ente.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il T. U. EE. LL., di cui al D. Lgvo n° 267/2000;

Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 8 (Salvemini, Abbattista, Patimo, Di Molfetta, Porta, Piergiovanni, De Robertis e Siragusa) espressi in forma palese da n. 14 Consiglieri votanti su n. 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Prorogare il contratto in essere con la Società Equitalia E.Tr. S.p.A. fino al 31 Dicembre 2011 (termine di cui al predetto "Decreto milleproroghe") con le modalità e condizioni economiche e contrattuali di cui alla deliberazione C.C. n° 87/2008.
2. Impegnare la Società Equitalia E.Tr. S.p.A. a mantenere, per tutto il periodo di vigenza del rapporto contrattuale di che trattasi, idoneo sportello al servizio della cittadinanza nel centro urbano della Città di Molfetta, peraltro già esistente.
3. Attribuire al presente provvedimento valore di scrittura privata da sottoscrivere per accettazione da parte della Ditta Concessionaria e da registrarsi in caso d'uso, con oneri e spese a carico della Società Equitalia E.Tr. S.p.A..
4. Inviare copia del presente atto al Settore Tributi e Concessioni Comunali, al Settore Economico - Finanziario e all' U. O. Appalti e Contratti per i rispettivi adempimenti.
5. Copia del presente provvedimento sarà notificato, a cura del Settore Tributi e Concessioni Comunali alla Società Equitalia E.Tr. S.p.A. per l'accettazione mediante sottoscrizione.

Su richiesta del Cons.re Marzano, il Presidente del C.C. pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento de quo, con il seguente esito: Voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, Consiglieri astenuti n. 8 (Salvemini, Abbattista, Patimo, Di Molfetta, Porta, Piergiovanni, De Robertis e Siragusa), espressi in forma palese da n. 14 Consiglieri votanti, su n. 22 Consiglieri presenti (Consiglieri assegnati n. 31).

Visto l'esito della surriportata votazione, la deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs n. 267/2000, seguirà, per l'acquisizione della esecutività, l'iter ordinario.

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Michele CAMERO)

In pubblicazione dal 29.12.2010